



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO e COMPETITIVITA'
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UF G 4

Roma, 16 MAR. 2006

Prot. N. 17803

TUTTI I DIRIGENTI U.I.B.M.

CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 476

OGGETTO: Deposito dei ricorsi avanti la Commissione dei ricorsi: art. 136, commi 1, 2, 3 e 4.e.p.i.

AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All' A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o
Imprese
Pres. Dr. Francesco Macchetta
Bracco Imaging S.p.a.
Via Ettore Rolli, 50 – 20134 MILANO

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Pres. Ing. Gianfranco Dragotti
C/o Dragotti & Associati
Via Turati, 32 – 20121 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
c/o. Mario Aprà
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

All'A.S.P.I.
Segretario Ing. Modiano
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

- All' A.I.P.P.I
- Pres. Prof. Luigi Carlo Ubertazzi
Corso di Porta Ticinese, 60
20123 MILANO
 - Avv. Giovanni Pellegrino
Via Boccaccio, 27 - 20123 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA - Direzione REC
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI SEDE

L'art. 245, comma 4 del codice della proprietà industriale ha previsto che sia data applicazione alle norme di procedura di cui all'art. 136 steso codice, concernenti la funzione giurisdizionale della Commissione dei ricorsi, "a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice".

Approssimandosi, perciò, il termine sopra indicato, con la presente circolare si intende precisare l'ambito di applicazione del citato articolo 136 c.p.i., commi 1, 2, 3 e 4 al fine di chiarire la nuova procedura da osservare per il deposito dei ricorsi davanti la Commissione predetta.

Il ricorso avanti la Commissione dei ricorsi non potrà più essere semplicemente depositato presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o essere inviato alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, come avveniva secondo le vecchie disposizioni. Ma, in virtù della norma di cui all'art. 136, comma 1, il ricorso prima di essere depositato o inviato, come sopra descritto, **deve essere notificato** sia all'U.I.B.M. sia ai controinteressati, a cui si riferisce il provvedimento oggetto dell'impugnazione, **entro il termine di sessanta giorni**, decorrenti dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione o ne abbia avuto conoscenza.

Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, invece, il termine di sessanta giorni, ai fini della notificazione del ricorso, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione, se questa è prevista da disposizione di legge o di regolamento.

La notifica del ricorso deve essere fatta tramite ufficiale giudiziario.

Il ricorso, quindi, **con la prova delle avvenute notifiche**, dovrà essere depositato presso le Camere di Commercio o inviato, per raccomandata postale, alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, con copia del provvedimento impugnato (se in possesso del ricorrente) e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, **entro trenta giorni dall'ultima notifica**.

La mancata produzione della prova delle avvenute notifiche comporta, in ogni caso, che la Segreteria della Commissione dei ricorsi non possa ricevere il ricorso medesimo, sia nel caso in cui esso sia stato depositato presso le Camere di commercio che inviato direttamente presso la stessa.

Pertanto, in mancanza della prova delle avvenute notifiche, la Segreteria, non potendo iscrivere il ricorso a ruolo, provvederà a restituirlo affinché sia perfezionato il procedimento, nel rispetto dei termini prescritti.

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli utenti su questo nuovo aspetto della procedura al fine di evitare la scadenza dei termini previsti dalla norma in questione.

Si ricorda che, come per il passato, insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'art. 136, comma 2, ed all'originale del ricorso devono essere allegate tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, ai sensi dell'art. 136, comma 3.

E' facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un maggior numero di copie.

L'U.I.B.M., ai sensi dell'art. 136, comma 4, **entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve** depositare presso la Segreteria il proprio fascicolo contenente il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento di rifiuto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili al giudizio.

Pertanto, in riferimento alla norma di cui al comma 4 dell'art. 136, si fa presente che il fascicolo dovrà essere prodotto dall'Ufficio stesso alla Segreteria appena avrà ricevuto la notifica del ricorso.

DiC


IL DIRETTORE GENERALE MASSIMO GOTI

